

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: RR.2023.65

## **Sentenza del 20 giugno 2023**

### **Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali  
Roy Garré, Presidente,  
Giorgio Bomio-Giovanascini e Nathalie Zufferey,  
Cancelliere Giampiero Vacalli

---

Parti

**A.**, rappresentato dall' avv. **B.**

Ricorrente

**contro**

**MINISTERO PUBBLICO DEL CANTONE TICINO,**

Controparte

---

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale  
alla Francia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

**Visti:**

- la decisione di entrata in materia e di chiusura del 7 aprile 2023, con la quale il Ministero Pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP-TI) ha accolto una domanda di assistenza giudiziaria internazionale dell'8 febbraio 2023 presentata dalla Procura della Repubblica presso la Corte di appello di Vannes (Francia) (v. act. 1.2);
- il ricorso del 15 maggio 2023 interposto dall'avv. B. a nome di A., mediante il quale lo stesso contesta la decisione di cui sopra, postulandone in sostanza l'annullamento (v. act. 1);
- lo scritto del 16 maggio 2023, con cui questa Corte ha invitato l'avv. B., entro il 30 maggio 2023, con comminatoria di inammissibilità, da una parte, a versare un anticipo delle spese di fr. 4'000.–, dall'altra, a produrre una procura recente concernente la presente procedura rogatoriale (v. act. 3);
- lo scritto del 17 maggio 2023, con il quale il ricorrente ha postulato la concessione di una proroga "*del termine per provvedere all'anticipo delle spese giudiziarie*" (act. 4);
- la concessione della proroga al 9 giugno 2023 (*ibidem*);
- l'anticipo delle spese di fr. 4'000.– accreditato sul conto del Tribunale penale federale (valuta) il 30 maggio 2023, versato da A. (v. act. 5).

**Considerato:**

- che la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 37 cpv. 2 LOAP);
- che in questo ambito la procedura è retta in particolare dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021; v. art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP);
- che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA);
- che se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifesta-

mente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediare (art. 52 cpv. 2 PA);

- che essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserito o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso (art. 52 cpv. 3 PA);
- che questa Corte ha invitato l'avv. B. a produrre una procura recente concernente la presente procedura rogatoriale (v. act. 3), preso atto che quella prodotta, datata 27 giugno 2018, concerneva vertenze nell'ambito di indagini penali condotte dal MP-TI (v. act. 1.1);
- che nel medesimo scritto l'autorità ha evidenziato (in grassetto) che "*non dovesse la documentazione in questione essere trasmessa nel termine impartito, il ricorso sarà dichiarato inammissibile (art. 52 cpv. 2 e 3 PA)*";
- che la procura prodotta col ricorso non è sufficientemente attuale (v. sentenza del Tribunale federale 1C\_448/2021 dell'11 agosto 2021 consid. 2.3) e non fa riferimento ad eventuali procedure rogatorie, per cui questo Tribunale era tenuto a verificare i poteri di rappresentanza dell'avv. B., il quale tuttavia ha ommesso di inoltrare il documento richiesto;
- che la presente autorità non entra di conseguenza nel merito del ricorso;
- che il ricorrente, risultando soccombente data l'irricevibilità del gravame, dovrebbe sopportare le spese processuali cagionate (v. art. 63 cpv. 1 PA);
- che tuttavia, mancando una procura sufficientemente attuale e specifica, vi è motivo di accollare le spese all'avvocato che ha agito in nome del primo senza produrre quanto richiesto da questo Tribunale nel termine suppletorio concesso ex art. 52 cpv. 2 PA, cagionando lui stesso le spese della presente procedura (v. art. 66 cpv. 3 LTF per analogia, nonché DTF 129 IV 206 consid. 2);
- che visti gli art. 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), richiamati gli art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, la tassa di giustizia è fissata a fr. 200.—, a carico dell'avv. B.;
- che la cassa del Tribunale restituirà ad A. l'anticipo delle spese da lui versato di fr. 4000.—.

**Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Una tassa di giustizia di fr. 200.– è messa a carico dell'avv. B.
3. La cassa del Tribunale restituirà ad A. l'anticipo spese di fr. 4'000.– da lui versato.

Bellinzona, 20 giugno 2023

In nome della Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

**Comunicazione a:**

- Avv. B.
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

**Informazione sui rimedi giuridici**

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).